



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante norme in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni sul processo tributario;

Visto l'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplina la costituzione del catasto dei fabbricati e stabilisce i requisiti per il riconoscimento della ruralità degli stessi fabbricati;

Visto il decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, recante il regolamento in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196 e dal decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83, recante disposizioni in materia di delega delle funzioni catastali, nell'ambito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 13, comma 14, lettera d-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 settembre 2011, concernente le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recanti norme in materia di imposta municipale propria;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria ed in particolare i commi 14-*bis* e 14-*ter*, introdotti dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili;

Visto l'articolo 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente proroghe di termini in materia fiscale;

Considerato che l'articolo 3 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, prevede la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane, in applicazione degli articoli 8 e 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652;

Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla



legge 22 dicembre 2011, n. 214, per stabilire le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità;

Visto l'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha modificato il comma 8, dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituendo il termine del 30 giugno 2012 con quello del 30 settembre 2012;

DECRETA

Articolo 1

Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità

1. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.
2. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (*Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole*), è apposta una specifica annotazione.
3. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Articolo 2

Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralità e delle autocertificazioni

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto.
2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del Territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2012, con le modalità stabilite in apposito comunicato della medesima Agenzia. Eventuali modifiche e integrazioni ai modelli, anche in relazione agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, sono approvate con provvedimento del



direttore dell'Agenzia del Territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10.
4. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari ai sensi della normativa richiamata all'articolo 1, comma 3.
5. I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio, costituenti unità immobiliari per i quali sussistono i requisiti di ruralità sono dichiarati in catasto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, allegando una o più autocertificazioni redatte in conformità ai modelli di cui al comma 1.
6. Per le unità immobiliari, che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di un nuovo classamento e rendita, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994. Negli altri casi, ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità degli immobili, il soggetto obbligato presenta apposita richiesta al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'unità immobiliare ha acquisito o perso i previsti requisiti. Alla richiesta di iscrizione dell'annotazione sono allegate le autocertificazioni, redatte in conformità ai modelli di cui al comma 1. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 del richiamato regio decreto legge n. 652 del 1939, da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, a tutte le altre ipotesi non contemplate dal presente decreto.

Articolo 3

Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni

1. La domanda di cui all'articolo 2, è sottoscritta da uno dei soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sull'immobile.
2. L'autocertificazione di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è



sottoscritta dal richiedente, ovvero dal conduttore dell'azienda agricola, con le modalità previste dall'articolo 38 dello stesso decreto.

Articolo 4

Verifica delle domande e delle autocertificazioni

1. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, per gli aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande di cui all'articolo 2, comma 3 e alle richieste di cui all'articolo 2, comma 6, nonché alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralità per gli immobili dichiarati con le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 1994.
2. L'Agenzia del Territorio rende disponibili ai Comuni, sul Portale per i Comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all'Agenzia delle Entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2, al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza.
3. Le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di ruralità e dei contenuti dell'autocertificazione, presso le Amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza. Al fine di agevolare l'acquisizione di informazioni e dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le Amministrazioni che detengono tali informazioni o dati sono tenute a consentire, senza oneri, l'accesso, anche per via telematica, ai loro archivi informatici, nel rispetto della normativa della tutela della privacy.
4. Le informazioni necessarie alle verifiche di cui al comma 1, reperibili sul territorio, possono essere rese disponibili dai Comuni all'Agenzia del Territorio per il tramite del Portale di cui al comma 2.

Articolo 5

Aggiornamento degli atti del catasto

1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica annotazione, con riferimento ad ogni unità immobiliare interessata, dell'avvenuta presentazione delle domande di cui all'articolo 2 del presente decreto ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità.
2. Il mancato riconoscimento del requisito di ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del Comune o dell'Agenzia delle Entrate, è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli interessati. Il



provvedimento è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 5, l'Agenzia del Territorio procede ad effettuare l'accertamento, anche a campione, con le modalità previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 e dal presente decreto, apponendo specifica annotazione.

Articolo 6

Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Nei territori in cui il catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall'articolo 13, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'Agenzia del Territorio, sono svolte dalle medesime Province.

2. Ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Agenzia del Territorio, attraverso la pubblicazione sul sito internet www.agenziaterritorio.gov.it, provvede a rendere note le indicazioni diramate alle Province autonome di Trento e Bolzano, che le osservano per quanto applicabili.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

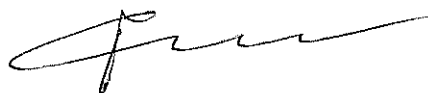
1. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono quelle contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del citato decreto legge n. 216 del 2011, restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, già censiti nei gruppi ordinari. La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, fatto salvo quanto indicato all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 26 LUG. 2012

Il Ministro



(Art 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14)

Ufficio provinciale di

[illegible]

e il riconoscimento del requisito di ruralità ai sotto elencati immobili, ad uso non abitativo, strumentali all'esercizio dell'attività agricola, attualmente censiti al catasto edilizio urbano come di seguito indicato⁴:

Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

Dichiara, inoltre:⁵

.....

.....

.....

.....

Si allegano n. autocertificazioni e n. documenti e copie.

La presente domanda, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per ricevuta.

Luogo e data

Firma

¹ Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

² Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato

³ I dati possono ricavarsi dalla visura catastale aggiornata. Noti gli identificativi catastali, i rimanenti dati sono reperibili anche sul sito <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, nella sezione "Servizi on-line per..." - "Privati" - "Consulta i dati catastali (visure)"

⁴ Vedi nota 3

⁵ È facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all'istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.), nonché la condizione giuridica dell'immobile (ad esempio, immobile acquisito da meno di cinque anni, per successione, compravendita, ecc.)

Allegato B al decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 26 luglio 2012

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER
L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

FABBRICATI RURALI A DESTINAZIONE ABITATIVA

La presente dichiarazione è esente da bollo ai sensi
dell'art. 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto¹.....

nato a (Prov.....) il / /,

Codice Fiscale | |

nella qualità di:

☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sui fabbricati sotto indicati

☐ Rappresentante legale di².....,

....., ditta titolare di diritto reale sui

fabbricati sotto indicati, con Codice Fiscale | |

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che le abitazioni di seguito indicate sono da considerarsi rurali o non utilizzate, ai sensi di quanto previsto dai commi 3, 3-bis
lettera f), 3-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito - con modificazioni - dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di:

☐	Abitazione utilizzata dal dichiarante ³							
☐	Abitazione utilizzata dal conduttore del fondo Codice Fiscale 							
☐	Abitazione utilizzata dal coadiuvante iscritto come tale a fini previdenziali (art. 9, comma 3, lettera a, punto 3) Codice Fiscale 							
☐	Abitazione utilizzata dal socio o amministratore di società agricola, con qualifica di imprenditore agricolo professionale ⁴							
☐	Abitazione di cui all'art. 9 comma 3-ter ⁵							
Tipo Catasto ⁶	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Vani catastali ⁸	m ²	A/1, A/8 o abitazione di lusso ⁹
								☐ SI ☐ No

Se l'abitazione è utilizzata dal conduttore del fondo, specificare il titolo¹⁰

Atto¹¹ delregistrato presso l'Ufficio¹²

sede di (Prov.....)

al n° volume..... in data

☐	Altre abitazioni utilizzate da altri componenti lo stesso nucleo familiare, rientranti nei limiti di cui all'art. 9, comma 5, del DL n. 557/1993	numero totale di persone, componenti lo stesso nucleo familiare, che utilizzano le abitazioni (indicare)						
Tipo Catasto ⁶	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Vani catastali ⁸	m ²	A/1, A/8 o abitazione di lusso ⁹
								☐ SI ☐ No
								☐ SI ☐ No
								☐ SI ☐ No
								☐ SI ☐ No

☐ Fabbricati utilizzati come abitazione dai dipendenti dell'azienda agricola a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento (art. 9, comma 3-bis, lettera f) del DL n. 557/1993)						
Tipo Catasto ⁶	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o abitazione di lusso ⁹
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

☐ Fabbricati di tipo abitativo non utilizzati. In tal caso, allegare autocertificazione con firma autenticata attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas (art. 9, comma 6, del DL n. 557/1993)						
Tipo Catasto ⁶	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o abitazione di lusso ⁹
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

Inoltre, dichiara¹³:

- la sussistenza delle condizioni riguardanti la superficie del terreno a cui il fabbricato è asservito (art. 9, comma 3, lettera c, del DL n. 557/1993); ☐ Si ☐ No
- la sussistenza delle condizioni riguardanti il volume d'affari ed il reddito complessivo (art. 9, comma 3, lettera d, del DL n. 557/1993); ☐ Si ☐ No
- di essere iscritto al Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo, presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ ☐ Si ☐ No
- di essere titolare di partita IVA n. _____¹⁴ ☐ Si ☐ No
- di percepire redditi da pensione corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; ☐ Si ☐ No
- che le unità immobiliari di tipo abitativo insistono nello stesso Comune ove sono ubicati i fondi rustici costituenti l'azienda agricola, ovvero in Comuni confinanti; ☐ Si ☐ No
- che le abitazioni menzionate nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicate nelle tabelle sopra riportate, posseggono i requisiti di ruralità necessari ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda¹⁵. ☐ Si ☐ No

L'azienda agraria è composta dai seguenti fondi rustici iscritti al Catasto Terreni:

Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella/e	Superficie	Titolo ¹⁶

Si allegano n° documenti, ad integrazione della presente dichiarazione, e copia fotostatica del proprio documento d'identità, in corso di validità¹⁷.

Luogo e data

Firma

¹ Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

² Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato. In tal caso l'autocertificazione è resa per conto della società o dell'ente interessato

³ Nel caso di abitazioni utilizzate ciascuna da un diverso soggetto titolare di diritti reali sulle unità immobiliari, ciascun soggetto dovrà compilare una propria distinta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

⁴ Barrare nel caso in cui il titolare di diritti sull'abitazione non sia una persona fisica

⁵ Rientrano nella presente fattispecie, tutte le abitazioni per le quali non è presente una specifica voce (es. abitazioni utilizzate dai dipendenti o destinate ad agriturismo)

⁶ Indicare "T" se il fabbricato è censito al Catasto Terreni, "U" se è censito al Catasto Edilizio Urbano

⁷ Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

⁸ Nel caso in cui l'immobile sia censito al Catasto Edilizio Urbano, la consistenza che risulta dalla visura catastale aggiornata può essere omessa. Nel caso di immobile censito al Catasto Terreni, per il conteggio dei vani si procede secondo le seguenti indicazioni: stanza = 1 vano; cucina = 1 vano; accessorio (bagno, corridoio, ripostiglio, ingresso, disimpegno) = $\frac{1}{3}$ di vano. Ne consegue che 3 accessori vanno conteggiati come 1 vano. Il totale si approssima al mezzo vano. Ad esempio, per un appartamento formato da tre stanze, due bagni, ripostiglio e corridoio, il conteggio dei vani risulta $3 \times 1 + 1 + 2 \times 0,33 + 0,33 + 0,33 = 5,33$, da approssimare a 5,5 vani

⁹ Indicare se trattasi o meno di abitazione di categoria A/1, A/8, oppure di lusso. Le unità immobiliari di categoria A/1 sono quelle di tipo signorile. Le unità immobiliari di categoria A/8 sono le abitazioni in villa. I requisiti delle abitazioni di lusso sono descritti nel DM Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato ai sensi della L n° 408/49. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera e) del DL 557/1993, i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali

¹⁰ Affittuario, comodatario, ecc.

¹¹ Da indicare solo se per l'atto è previsto l'obbligo di registrazione

¹² Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

¹³ Nel caso in cui il dichiarante non è il soggetto conduttore del fondo, è possibile integrare la presente dichiarazione con autocertificazione del conduttore del fondo che attesta la sussistenza dei requisiti previsti

¹⁴ Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della persona giuridica qualora l'autocertificazione sia resa dal rappresentante legale

¹⁵ Nel caso in cui l'immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge. Non è necessario rispondere al quesito nel caso in cui l'autocertificazione sia allegata ad una dichiarazione prodotta con la procedura Docfa, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, ovvero ad una richiesta di ruralità avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto cui il presente modello è allegato

¹⁶ Indicare il titolo: proprietà, locazione, ecc.

¹⁷ È facoltà del dichiarante allegare, se ritenuto necessario, anche ogni utile informativa finalizzata a specificare ulteriormente quanto dichiarato. Se la dichiarazione è sottoscritta, previa preliminare identificazione del dichiarante, innanzi all'impiegato dell'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, la copia del documento di identità può essere omessa.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI (DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

La presente dichiarazione è esente da bollo ai sensi
dell'art. 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO NON ABITATIVO

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto¹
nato a (Prov.....) il / /
Codice Fiscale | |

nella qualità di:

- ☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sui fabbricati sotto indicati
- ☐ Rappresentante legale di²....., ditta titolare di diritto reale sui
fabbricati sotto indicati, con Codice Fiscale | |

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che gli immobili di seguito indicati, ad uso non abitativo, sono da considerarsi costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - e successive modifiche ed integrazioni.

Tipologia		Descrizione della tipologia dell'immobile
1	☐	Costruzione strumentale all'attività di coltivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc.) ³
2	☐	Costruzione strumentale all'attività di silvicoltura
3	☐	Costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali
4	☐	Costruzione strumentale alla protezione delle piante
5	☐	Costruzione strumentale ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile
6	☐	Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agrituristica, autorizzata dagli organi competenti (regione e comune)
7	☐	Immobile destinato alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna
8	☐	Immobile destinato ad uso di ufficio dell'azienda agricola
9	☐	Immobile destinato all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso
10	☐	Immobile strumentale alla produzione e alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali o fotovoltaiche, oppure strumentale alla produzione di carburanti o prodotti chimici ottenuti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo

Inoltre, dichiara:

- ☐ di essere titolare di partita IVA n. _____⁴ ☐ Sì ☐ No
- ☐ che i fabbricati strumentali all'attività agricola menzionati nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicati nella tabella più avanti riportata, posseggono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda⁵. ☐ Sì ☐ No

L'azienda agraria è composta dai seguenti fondi rustici iscritti al Catasto Terreni⁶:

[illegible]

Se il soggetto che conduce il fondo è diverso dall'intestatario delle particelle sopra elencate, specificare l'atto che dà diritto all'utilizzo. Atto⁸ delregistrato presso l'Ufficio⁹ sede di
(Prov.....) al n° volume..... in data

[illegible]

Si elencano di seguito i fabbricati, ad uso non abitativo, strumentali all'esercizio dell'attività agricola, per tipologia e modalità di utilizzo¹⁰:

Tipologia ¹¹	Tipo catasto ¹²	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Modalità di utilizzo dell'immobile ¹³

Si allegano n° documenti, ad integrazione della presente dichiarazione, e copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità¹⁴.

Luogo e data

Firma

¹ Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": I dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

² Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato. In tal caso l'autocertificazione è resa per conto della società o dell'ente interessato

³ In questa tipologia è possibile includere gli immobili di tipo abitativo non più utilizzati come abitazione, ma strumentali all'esercizio dell'attività agricola (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc.)

⁴ Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della società o dell'ente interessato, quando l'autocertificazione è resa dal rappresentante legale

⁵ Nel caso in cui l'immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge. Non è necessario rispondere al quesito nel caso in cui l'autocertificazione sia allegata ad una dichiarazione prodotta con la procedura Docfa, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, ovvero ad una richiesta di ruralità avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto cui il presente modello è allegato

⁶ Quando la dichiarazione è resa dai rappresentanti legali di cooperative di imprenditori agricoli o di loro consorzi, è necessario integrare la presente dichiarazione con l'elenco degli identificativi catastali dei fondi che costituiscono le aziende agricole dei soci. In caso di cooperative o consorzi agricoli con elevato numero di soci, in luogo dell'elenco delle particelle possedute dai soci, è possibile allegare alla presente dichiarazione un'autocertificazione in formato libero da parte del rappresentante legale della cooperativa o consorzio. Tale autocertificazione deve riportare, fra l'altro, quanto segue: *"Si dichiara che i prodotti oggetto di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sono conferiti in prevalenza dai propri soci che conducono i terreni a titolo di proprietà o altro titolo. Si dichiara altresì che detti soci sono quelli riportati nell'allegato alla presente dichiarazione, costituito da copia fotostatica del "libro soci", contenente anche i relativi codici fiscali"*. Ogni allegato deve essere datato e sottoscritto dal richiedente

⁷ Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

⁸ Da indicare solo se per l'atto è previsto l'obbligo di registrazione

⁹ Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

¹⁰ Vedi nota 5

¹¹ Indicare il numero della tipologia dell'immobile riportato nella tabella soprastante. Ad esempio, nel caso di una stalla, riportare "3" (Costruzione strumentale all'attività di allevamento)

¹² Indicare "T" se il fabbricato è censito al Catasto Terreni, "U" se è censito al Catasto Edilizio Urbano

¹³ Indicare sinteticamente il modo di utilizzo dell'immobile. Nel caso dell'esempio di cui alla nota 11, riportare "Stalla", "Ovile", ecc.

¹⁴ È facoltà del dichiarante allegare, se ritenuto necessario, anche ogni utile informativa finalizzata a specificare ulteriormente quanto dichiarato. Se la dichiarazione è sottoscritta, previa preliminare identificazione del dichiarante, innanzi all'impiegato dell'Ufficio dell'Agenzia del territorio, la copia del documento di identità può essere omessa